

**DECRETO DEL VICESINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**n. 309 -15475/2018**

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI VICO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

**IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

**Considerato** che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all'"ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

**Premesso** che per il Comune di Vico Canavese:

**la strumentazione urbanistica risulta la seguente:**

- è dotato di P.R.G.I., redatto a livello di Piano Intercomunale di Comunità Montana Valchiusella, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 40-45620 del 23/07/1985, successivamente modificato con Variante approvata con deliberazione G.R. n. 34-19209 del 19/05/1997;

- con D.G.R. n. 20-4145 del 02/11/2016 è stata approvata la Variante di Revisione del PRGI riguardante il territorio del solo comune di Vico Canavese;
- ha adottato con D.C.C. n. 1 del 13/03/2018, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con nota prot. 0002808/6 del 12/06/2018, pervenuto in data 14/06/2016 ns prot. n. 72548/18, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;  
(Prat. n.VP\_015/2018)

**i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:**

- popolazione: 1.184 abitanti nel 1971, 1.026 abitanti nel 1981, 933 abitanti nel 1991, 902 abitanti nel 2001 e 882 abitanti nel 2011, dato, quest'ultimo che conferma il decremento demografico in atto da tempo;
- superficie territoriale di 3.293 ettari, dei quali 103 di collina e 3.190 di montagna; 60 ettari hanno pendenza inferiore al 5%, 370 ettari hanno pendenza compresa tra i tra il 5% e il 25% e 2.863 ettari, pendenza superiore al 25%, (pari a circa l'87% dell'intera superficie comunale). È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 891 ettari, che costituiscono il 27% dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "Comunità Montana Val Chiusella", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale art. 23 PTC2) e di diffusione urbana (artt. 21 e 22 del PTC2);
- non è individuato come "centro storico";
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 66 e 64; è interessato dal progetto di viabilità n. 104,1 di cui alla Tavola 4,3 del PTC2; non è attraversato da dorsali ciclabili e linee ferroviarie;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dal Torrente Chiusella, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è altresì interessato dalle acque pubbliche Rio Assa, Rio Acquabella, Rio Drunisa;
- è compreso nell'Ambito 25 di approfondimento sovracomunale "Val Chiusella", ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del (PTC2);
- è ricompreso nella Zona Omogenea della Città Metropolitana di Torino n. 9 "Eporediese";

- sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I o II livello;
- tutela ambientale:
  - è altresì interessato da una porzione di Aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale (Buffer zones) Aree a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del dlgs.42/2004 e smi e del PTC per 50 ha e da 1.475 ha di Aree “proposte”;
  - è secondo la riclassificazione sismica ai sensi della DGR 19/01/2010 n. 11-13058, il Comune è in zona 4;

**dato atto** che il Comune di Vico Canavese, introdotta la modifiche ex officio previste dalla DRG n. 20-4145 del 2/11/2016 di approvazione della Variante di Revisione, si ritiene adeguato al P.A.I.;

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale del Comune di Vico Canavese a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/03/2018 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Vico Canavese, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, prevede il cambio di destinazione urbanistica di un area da “*Insedimenti produttivi in ambiti impropri - PI4*” ad “*Aree agricole di cornice ambientale – AA*”, finalizzata a riconsiderare una previsione insediativa sulla base dello stato di fatto e dell’effettivo interesse all’attuazione. Le esigenze principali che hanno improntato la Variante nascono da una proposta avanzata dal proprietario dell’ambito in oggetto, finalizzata a escludere l’utilizzo edificatorio dell’area, per la quale è venuto a mancare l’interesse alla trasformazione edilizia;

**dato atto** che, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la **deliberazione C.C. n. 2 del 13/03/2018** di adozione della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente:

- **contiene** “la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale” (si suggerisce di riportare fedelmente la dicitura presente sulla L.R., soprattutto per quanto riguarda la lettera g) ; **contiene** “il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente” ed “...il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”(è opportuno indicare la quantità complessiva delle aree a Servizi e non unicamente l’oscillazione massima e di riverificare il conteggio delle superfici produttive alla luce di questo stralcio), così come previsto dal citato settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- **contiene** la dichiarazione relativa al comma 1bis art. 17 L.R. 56/77;

**preso atto che** ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25 - 2977 del 29 febbraio 2016, l'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato *"in maniera contestuale"* accompagnando il Progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. con *"Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS"*, del quale è stata data comunicazione al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto *"Soggetto con Competenze Ambientali"*, ai sensi della normativa sopraccitata;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5, articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"*; comma 2, articolo 50 *"Difesa del Suolo"*;

**vista** la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 *"Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"*;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisato nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **28/07/2018**;

**vista** la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

**vista** la L.R n. 56 del 05/12/1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'articolo 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati ...*";

**dato atto** che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*" (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 27/06/2018, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vice Sindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

**visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visto** il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## DECRETA

1. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Vico Canavese, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/03/2018, **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento PTC2**, approvato con

deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

**2. di dare atto** che sono formulati i **seguenti rilievi**:

- la documentazione di Variante, pur considerando la modesta entità della modifica, dovrà essere corredata dalle Norme Tecniche di Attuazione, vigenti ed in variante, relative al terreno oggetto di trasformazione d'uso;
- la superficie complessiva delle aree produttive (52.020 mq) dovrà essere rivista alla luce del presente stralcio ed indicata nella D.C.C. di approvazione finale e nella Relazione Illustrativa, per la quale si suggerisce di riportare, aggiornandole, le tabelle presenti sulla Relazione del P.R.G. vigente;
- dovranno essere verificati gli effetti della Variante sulla dotazione globale dei Servizi, e la dimostrazione del rispetto dei parametri relativi alla dotazione dei servizi globali di cui agli articoli 21;
- nella D.C.C. di approvazione, oltre alle integrazioni da effettuare già segnalate nelle premesse del decreto relativamente al settimo comma articolo 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i., dovrà essere riportata la sigla corretta dell'area stralciata, ovvero "PI4" invece che "IP4";

**3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Vico Canavese, per i successivi provvedimenti di competenza;

**4. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 4 luglio 2018

Il Vicesindaco metropolitano  
delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,  
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,  
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza  
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza  
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela  
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette  
(Marco Marocco)